

I minori stranieri non accompagnati a livello nazionale e regionale

Gemma Mengoli

IL TUTORE VOLONTARIO

percorso di sensibilizzazione e formazione per tutori volontari

6 giugno 2013




Il quadro di riferimento sovranazionale

- Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 – ONU
- Raccomandazione CM/Rec(2007)9 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui progetti di vita in favore dei minori stranieri non accompagnati
- “Common Basic Principles on Integration” – CE:
 - L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco.
 - L’**occupazione** è una componente fondamentale del processo di integrazione.
 - Gli sforzi nel settore dell’**istruzione** sono cruciali per l’integrazione.
 - L’inclusione delle misure di integrazione a **tutti i livelli di governo e di servizio pubblico** deve essere elemento fondamentale nella formulazione della politica pubblica.
 - Devono essere svolte più azioni a livello locale.
- Piano d’azione sui minori stranieri non accompagnati (2010-2014) – CE:

“è necessario adottare misure appropriate per assicurare una **transizione agevole** a quei minori che all’avvicinarsi dei 18 anni e dell’età adulta possono rischiare di perdere la protezione e l’assistenza”

...e nazionale



Chi sono i Minori Stranieri non Accompagnati

Per minore straniero non accompagnato, "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 1 co.2, D.P.C.M. n. 535/1999)

Di chi è la competenza a livello nazionale

Pertanto, i minori stranieri non accompagnati che rientrano nella competenza della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- hanno meno di 18 anni;
- sono sul territorio nazionale privi di figure genitoriali e/o parentali di riferimento secondo le leggi italiane;
- non hanno fatto richiesta di protezione internazionale;
- non sono cittadini comunitari.

Normativa di riferimento

Testo Unico sull'Immigrazione
n. 286/1998, modificato con L. 129/2011

Art. 32 comma 1 bis

Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, **previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico**, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Il collegamento tra il livello territoriale e quello nazionale (1)

- Sulla base dell'art. 5, comma 1 del D.P.C.M. n. 535/1999:

“i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato [ora Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione], con mezzi idonei a garantirne la riservatezza.

La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.”

Il collegamento tra il livello territoriale e quello nazionale (2)

- Per segnalare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, a cui sono state trasferite le attività del Comitato per i Minori Stranieri, (art. 12, comma 20. del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012) i minori stranieri che rientrano nella sua competenza occorre inviare la Scheda censimentaria, opportunamente compilata con le informazioni in possesso.

Una volta effettuata la prima comunicazione con la Scheda apposita è possibile utilizzarla nuovamente per gli aggiornamenti e la comunicazione di nuove informazioni relative ai minori.

Per le richieste di indagini familiari e per la richiesta del parere sul rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età vengono inoltrate specifiche richieste sempre alla stessa Direzione Generale dell'Immigrazione.




Minori stranieri non accompagnati presenti in Italia

N. MSNA presenti *

5.580

17 anni	16 anni	15 anni	7 - 14 anni	0 - 6 anni
---------	---------	---------	-------------	------------


3.153	1.389	525	461	52
-------	-------	-----	-----	----



Genere maschile	Genere femminile
-----------------	------------------

5.246


334



* dati aggiornati al 30 Novembre 2012


In quali regioni sono collocati i MSNA

REGIONE	N. MINORI PRESENTI
LAZIO	1.161
SICILIA	785
LOMBARDIA	727
EMILIA ROMAGNA	604
PUGLIA	603
VENETO	321
PIEMONTE	260
TOSCANA	234
CAMPANIA	221
CALABRIA	196
MARCHE	135
TRENTINO ALTO ADIGE	105
FRIULI VENEZIA GIULIA	77
LIGURIA	57
BASILICATA	36
MOLISE	29
ABRUZZO	13
UMBRIA	8
SARDEGNA	6
VALLE D'AOSTA	2
TOTALE	5.580



Le cittadinanze dei MSNA presenti in Italia

CITTADINANZA	N. MINORI PRESENTI
BANGLADESH	1.104
EGITTO	967
ALBANIA	661
AFGHANISTAN	620
MAROCCO	380
TUNISIA	257
SOMALIA	205
MALI	151
SENEGAL	138
PAKISTAN	126
COSTA D'AVORIO	106
REPUBBLICA DEL KOSOVO	102
GHANA	83
ALTRO	680
TOTALE	5.580




Emergenza Nord Africa - MSNA

N. MSNA sbarcati a seguito dell'Emergenza Nord Africa *

4.155


N. MSNA presenti nelle comunità di accoglienza	N. MSNA divenuti maggiorenni	N. MSNA richiedenti protezione internazionale	N. MSNA irreperibili
917	1.346	462	1.430



* dati aggiornati al 30 Novembre 2012

Distribuzione regionale dei pareri emessi ex art. 32

REGIONE	N. PARERI EMESSI
LAZIO	274
EMILIA ROMAGNA	246
SICILIA	82
CAMPANIA	81
LOMBARDIA	79
TOSCANA	75
VENETO	66
PIEMONTE	58
PUGLIA	53
TRENTINO ALTO ADIGE	51
FRIULI VENEZIA GIULIA	28
CALABRIA	22
LIGURIA	21
MARCHE	19
BASILICATA	10
UMBRIA	5
ABRUZZO	4
MOLISE	1
TOTALE	1.177*



N. PARERI EMESSI	
	0
	1 - 15
	16 - 49
	50 - 99
	oltre 100

* Il dato si riferisce ai pareri emessi dal 1° Gennaio 2012 al 30 Novembre 2012

Minori Stranieri Non Accompagnati presenti in Emilia-Romagna

552

sono i Minori Stranieri Non Accompagnati presenti in Emilia-Romagna a maggio 2013

oltre il **56%** sono **diciassetenni**

il **90 %** è di **sexso maschile**

La maggior parte dei MSNA (circa il 60%) risulta collocato in struttura, gli altri sono in affidamento, affido o tutela a parenti.

Tra le strutture i MSNA sono in larga parte inseriti in **“Comunità educative”** (circa il **70%**) caratterizzate da un intenso rapporto numerico tra educatore e ragazzo accolto e, dunque, con rette significativamente consistenti (in media **111 euro/giorno**)



Le strutture per l'autonomia - DGR 1904/2011

La più recente Direttiva regionale (DGR 1904/2011),
ha introdotto le **"STRUTTURE PER L'AUTONOMIA"**, ovvero:

"gruppo appartamento" (fino a 6 ragazzi accolti, di età compresa fra 17 e 21 anni - eccezionalmente anche sedicenni)

"comunità per l'autonomia" (fino a 14 ragazzi accolti, di età compresa fra 17 e 21 anni - eccezionalmente anche sedicenni)

In regione, tali strutture - pensate per ragazzi che si avvicinano alla maggiore età e sono in possesso di un buon grado di autonomia - hanno trovato ad oggi solo una **diffusione sporadica** e **non aderente** ai **bisogni territoriali**.

Attualmente poi, le rette che di fatto vengono praticate, sono non troppo inferiori a quelle delle comunità educative, nonostante la Direttiva preveda rapporti educativi decisamente più leggeri con presumibili costi inferiori.

Sintesi documento Anci/Regioni sulle procedure standard per l'accoglienza dei MSNA

- Presupposto normativo: i minori stranieri non accompagnati sono “inespellibili”
- Necessità di delineare una proposta di accoglienza che sia in grado di rispettare le responsabilità istituzionali di tutela, cura e protezione dei MSNA e allo stesso tempo aiutare i Comuni nell'ottimizzazione delle risorse economiche, organizzando i servizi territoriali in modo da fornire risposte più idonee
- Possibilità di avvalersi di strutture di accoglienza particolarmente adatte a rispondere alle specifiche necessità di minori quasi maggiorenni
- A partire dalla **pronta accoglienza**, prevedere un passaggio alla **seconda accoglienza** da realizzarsi sia attraverso **affidamento familiare** sia in **strutture adeguate** alle caratteristiche dei **singoli minori**
- Assicurare un percorso di **preparazione graduale alla vita autonoma**, agli impegni lavorativi, alla gestione della casa, alle relazioni con le istituzioni e i servizi.

Accoglienza MSNA - procedure standard



Bozza Documento ANCI - Regioni

VERSO UN NUOVO SISTEMA....

Stima del fabbisogno / contrattazione / riconversione

Per **promuovere la “riconversione” di strutture di accoglienza nell’ottica dell’autonomia**, gli Enti locali – eventualmente coordinati in sede di CTSS – possono evidenziare il fabbisogno reale attraverso un monitoraggio puntuale che **individui e quantifichi i “casi leggeri”**, - non necessariamente soltanto MSNA – **per i quali può essere prevista una più opportuna collocazione in strutture per l’autonomia;**

Sulla base del fabbisogno evidenziato gli Enti locali - eventualmente coordinati in sede di CTSS - possono proporre un **patto REGIONE / ENTI LOCALI / GESTORI per diffondere alcune strutture per l’autonomia** - previste dalla Direttiva 1904/2011 - in ogni Provincia, anche concordando un costo delle rette più sostenibile

Aggiornamento dal quadro nazionale MSNA

ANNO 2012

- Costituzione del Tavolo Nazionale MSNA (presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, DG immigrazione) ed abrogazione Comitato Minori Stranieri;
- Istituzione del fondo nazionale MSNA e stanziamento con ripartizione ai comuni accoglienti MSNA di 5 milioni di Euro
- Predisposizione di un documento sul sistema di accoglienza per i MSNA

ANNO 2013

- Presentazione e proposta di un nuovo sistema informativo sui MSNA da sperimentare nel corso dell'anno (in sostituzione della segnalazione obbligatoria da parte dei Servizi sociale dei MSNA accolti)
- Monitoraggio dell'appropriatezza e dei costi delle strutture di accoglienza presente nelle varie regioni
- Finanziamento e ripartizione di 5 milioni di Euro del Fondo nazionale politiche sociali in accordo con le regioni